


ORIGINALE

COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

REGOLAMENTO
PER LA PESCA IN LAGUNA DI GRADO.

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.40 del 4 LUGLIO 2001 COMI-
TATO REGIONALE DI CONTROLLO DI UDINE-SEDUTA DEL 20.8.2001 N. DI PROT.
27800 E N.REG.CO.RE.CO. 3492 PRENDE ATTO MANCANZA VIZI DI LEGITTIMITA'.


IL SINDACO
Roberto Martin



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Flavio Tito Petrelli)



COMUNE DI GRADO
Pubblicato all'albo comunale
dal 30-08-01 al 13-09-01
Grado 16-09-01
Il Segretario



Art.1

- 1) La pesca nella laguna di Grado, gravata da uso civico, è riservata ai cittadini residenti - titolari di uso civico di cui alla legge in materia n.1766/27 e all'art.9 dello Statuto Comunale, in base alle norme stabilite nel presente Regolamento.
- 2) Essa potrà essere esercitata:
 - a) in forma professionale, cioè in base a titolo abilitativo (licenza di pesca rilasciata dalla competente autorità marittima), cosiddetta pesca libera;
 - b) per uso personale e/o familiare, e cioè da tutti i titolari di uso civico, per i quali è prevista apposita norma al successivo art.3, cosiddetta pesca limitata;

Art.2

- 1) La zona di pesca è quella ricadente nel territorio lagunare del Comune di Grado, nel rispetto dei fondali ricoperti da Fanerogame marine, al di fuori comunque delle aree assegnate e/o assegnabili da parte del Comune in concessione, in base ai vigenti regolamenti comunali.

Art.3

- 1) L'esercizio della pesca nelle acque lagunari è consentito:
 - ai pescatori professionisti di cui all'art. 1 - 2° comma lett.a) in forma libera;
 - ai pescatori non professionisti di cui all'art.1 comma 2 lett.b) con le seguenti limitazioni:
 - a) *passelere* - max n.5, dimensioni cadauna max ml.20
 - b) *scinei o senili* max n.5, dimensioni cadauna max ml.20
 - c) *parangali o palamiti* ami max n.150
 - d) *gombine* max n.5, dimensioni cadauna max ml.20
 - e) *nasse per ghiozzo* max n.20
 - f) *pesca del ghiozzo* - raccolta a braccio max 5 Kg. a persona.
- 2) Gli attrezzi da pesca di cui sopra sono riferiti per unità di imbarcazione per i punti a), b), c), d) e) e per unità di persona per il punto f).
- 3) Una imbarcazione non può essere adibita a più di un tipo di pesca fra quelli sopraindicati.

Art.4

- 1) I cittadini residenti potranno pescare con la lenza nelle acque non destinate alla navigazione marittima.

Art.5

- 1) I pescatori professionisti hanno l'obbligo di conferire il pescato al locale Mercato Ittico per la sua commercializzazione.

Art.6

- 1) Il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà disporre l'inibizione temporanea della pesca quando ne ricorrano i motivi.

Art.7

- 1) Al Comune di Grado spetta la sorveglianza per il rispetto del presente Regolamento a mezzo della Polizia Comunale.
- 2) La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da L.200.000.- a L.2.000.000.-